

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015
93/2015/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTO DALL'UFFICIO
D'AMBITO DI LODI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996 recante il "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: MTN);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori

misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, da ultimo in data 12 febbraio 2015, dall’Ufficio d’Ambito di Lodi ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito in data 11 giugno 2014 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché le successive comunicazioni ricevute, da ultimo, in data 23 febbraio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo,

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);

- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l’Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d’Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell’ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione

tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l’Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti all’uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il

- moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
- iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
 - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
 - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - in data 11 giugno 2014, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015 relativa alla gestione operante sul proprio territorio, nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
 - l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, nonché alla luce degli specifici elementi potenzialmente critici emersi nel corso della presente istruttoria, si riserva di verificare, successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, fatte conseguentemente salve le valutazioni di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti inviati, da ultimo in data 12 febbraio 2015, dal medesimo Ente d'Ambito ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;
- con riferimento alle menzionate annualità, il piano economico-finanziario approvato dall'Ente d'Ambito evidenzia una variazione tariffaria superiore al limite di prezzo previsto dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;

- in particolare, il menzionato comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR dispone che, nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, siano svolte ulteriori verifiche, con il coinvolgimento degli Enti d'Ambito, in merito ai dati forniti, alla corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e all'efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ulteriori ricavi riconosciuti avvenga secondo le modalità di cui al Titolo 11 del MTT;
- la richiamata previsione si riferisce – come peraltro correttamente inteso dalla totalità dei soggetti competenti per le predisposizioni tariffarie approvate dall'Autorità per il periodo 2012-2013 – ad un limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ϑ del 6,5%, superando il quale il *Foglio "Risultati"* del *tool di calcolo* utilizzato dalla generalità dei soggetti proponenti, incluso l'Ente d'Ambito in oggetto, nel predisporre la proposta tariffaria, evidenzia la richiesta di accesso all'istruttoria di cui al comma 7.1 in parola;
- l'Autorità ha dunque proceduto a verificare la correttezza dei dati forniti e la corrispondenza tra i medesimi e le fonti contabili obbligatorie, nonché ad acquisire i necessari elementi in ordine all'efficienza del servizio di misura, richiedendo all'Ufficio d'Ambito di Lodi - con nota inviata in data 28 gennaio 2015 (Prot. n. 3123) - i chiarimenti finalizzati al completamento dell'istruttoria di cui al citato comma 7.1;
- con comunicazione ricevuta in data 12 febbraio 2015, l'Ente d'Ambito ha argomentato, tra l'altro, che *“la proposta tariffaria 2012-2013 non pare ricadere della fattispecie di cui all'art. 7, comma 7.1, della Delibera AEEGSI n. 585/2012, (...) infatti, la variazione sull'anno precedente risulta essere, in entrambe le annualità, inferiore al limite previsto dal MTN, [in base al quale] gli incrementi tariffari massimi [K_{MAX}] per gli esercizi successivi al primo sono separati per classi di tariffa reale media [TRM] dell'esercizio precedente secondo gli intervalli sotto riportati: i) per $TRM < 0,5681$, $K_{MAX} = 10\%$; ii) per $TRM > 0,9038$, $K_{MAX} = 5\%$; iii) per $0,5681 < TRM < 0,9038$, K lineare tra 10% e 5% . Come riportato nel Piano Tariffario del Piano d'Ambito (...) i limiti di K_{MAX} per l'anno 2012 e per l'anno 2013 sono, rispettivamente, pari a 7,81% e 7,25%”*;

- dal Piano Tariffario (pag. 32) del Piano d'Ambito risulta che i menzionati valori di K_{MAX} , pari a 7,81% e 7,25%, si riferiscono rispettivamente a una TRM di 0,8615 euro per il 2011 e a 0,9067 euro per il 2012, peraltro non coincidenti con la TRM dichiarata dall'Ente d'Ambito nel Foglio "ModATO" del *tool di calcolo*, pari a 0,9701 euro per il 2011 e a 1,1521 euro per il 2012;
- inoltre, a pag. 30 del Piano Tariffario del Piano d'Ambito, con riferimento all'interpolazione lineare effettuata per verificare la TRM del primo anno, viene specificato che "*visto che il Metodo Normalizzato risale all'anno 1996 si è ritenuto corretto procedere alla rivalutazione delle soglie prima di effettuare l'interpolazione*": detto criterio, seppur non richiamato nella citata comunicazione del 12 febbraio, risulta utilizzato anche per il calcolo dei limiti di K_{MAX} per l'anno 2012 e per l'anno 2013 (rispettivamente, pari a 7,81% e 7,25%), determinando valori superiori ai limiti massimi, comunque previsti.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della citata istruttoria sulla predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013 elaborata dall'Ente d'Ambito, recante moltiplicatori non ancora approvati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, sono emersi i seguenti profili di incoerenza:
 - con riferimento alla voce "IRAP", una valorizzazione (pari a 453.778 euro) superiore a quanto riportato nelle fonti contabili obbligatorie (293.036 euro);
 - con riguardo alla voce "contributi a fondo perduto", una incongruenza tra la relativa modalità di contabilizzazione in bilancio (come risconti passivi) e la valorizzazione dichiarata a fini tariffari, nonché la mancanza di copia degli atti attestanti l'erogazione di "contributi a fondo perduto", richiesta dalle istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR;
 - in relazione alla dinamica dei costi di capitale previsti nel Piano d'Ambito, una incoerenza tra gli stessi e l'entità della spesa per investimenti effettivamente sostenuta;
 - per quanto concerne la stratificazione dei cespiti appartenenti alla categoria "16- Altre imm.mat.e immat.", l'Ente d'Ambito ha infine specificato che la voce in questione "*ha rappresentato una sorta di contenitore per tutti quei cespiti su cui residuavano incertezze o ambiguità*", non fornendo pertanto né una riconciliazione specifica e puntuale tra il dato dichiarato e le relative fonti contabili, né gli elementi necessari a computare con precisione le aliquote di ammortamento applicabili.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito di Lodi, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - vetustà delle reti e degli impianti;
 - casi di assenza dei trattamenti depurativi;
 - mappatura della rete fognaria pari al 15%;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - riduzione del livello di vetustà degli impianti e delle reti;
 - adeguamento delle potenzialità del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui;
 - miglioramento del livello di mappatura della rete fognaria;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti interventi ritenuti prioritari:
 - sostituzione degli elementi infrastrutturali obsoleti o malfunzionanti;
 - manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti;
 - implementazione di strumentazione di telecontrollo.
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle annualità 2014 e 2015, a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha previsto per il gestore *SAL S.r.l.*:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, l'Ente d'Ambito in parola ha esplicitato di essersi avvalso, ai sensi del comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, della facoltà di valorizzare, per l'annualità 2015, la componente FNI^{new} a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, che richiedono un fabbisogno di risorse ulteriore rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni; per la quantificazione della componente FNI^{new} , l'Ente d'Ambito ha proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del *range* (0,4-0,6) - pari a 0,4;
- per la richiamata gestione, i conguagli afferenti agli anni 2012 e 2013 sono stati determinati dall'Ente d'Ambito sulla base dei valori del moltiplicatore tariffario

risultanti dal piano economico-finanziario dal medesimo approvato, valori peraltro - come in precedenza evidenziato - superiori al limite massimo all'incremento del moltiplicatore tariffario previsto dal MTT nella misura del 6,5%;

- contemporaneamente, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha esplicitato di aver operato una riallocazione dei conguagli ($R_{c_{TOT}}$) riferiti alle annualità 2012 e 2013, prevedendo le modalità del relativo recupero successivamente al 2015.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- l'Ente d'Ambito abbia, per le ragioni sopra esposte, erroneamente individuato il limite previsto dal MTN per gli esercizi successivi al primo nelle percentuali del 7,81% per l'anno 2012 e del 7,25% per l'anno 2013 - tramite operazioni di rivalutazione per vero prive di fondamento normativo - quando il limite in parola è invece, ai sensi del citato comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del 6,5% per entrambe le annualità, e si applica alla variazione del moltiplicatore tariffario, non della TRM definita dal MTN;
- in esito alla valutazione della predisposizione tariffaria trasmessa dall'Ente d'Ambito in oggetto per gli anni 2012 e 2013, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le rilevanti precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR e ss.mm.ii.;
- per quanto attiene alla predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013:
 - con riferimento alla voce "IRAP", sia necessario procedere alla rettifica della relativa valorizzazione nei limiti dell'importo riportato nelle fonti contabili obbligatorie;
 - non possa essere riconosciuto, con specifico riferimento all'anno 2013, il valore riportato nel piano economico finanziario eccedente il limite alla variazione annuale di prezzo previsto dalla vigente regolazione (6,5%), atteso che nei dati e negli atti trasmessi a corredo della proposta tariffaria sono state riscontrate le citate incongruenze e la riferita carenza di una puntuale riconciliazione tra alcuni specifici dati dichiarati e le relative fonti contabili.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, atteso che la riferita carenza di taluni specifici supporti contabili, pur riscontrata nel caso di specie, non è tale da configurare alcuna delle ipotesi di determinazione tariffaria d'ufficio;
- per la gestione in parola siano stati adempiuti - con le precisazioni e nei limiti sopra evidenziati - gli obblighi di trasmissione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni e nei limiti sopra evidenziati, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito e che sia opportuno - anche alla luce delle criticità e incongruenze emerse nella presente istruttoria - che l'Autorità si riservi di effettuare, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, le necessarie verifiche in ordine alla effettiva realizzazione degli investimenti pianificati, anche in relazione alla disponibilità di contributi pubblici, come risultanti dal programma degli interventi per il quadriennio 2014-2017 approvato dal soggetto competente;
- a seguito della rettifica operata con riferimento alla quantificazione della voce "IRAP" per gli anni 2012 e 2013 e tenuto conto della modifica dei costi efficientabili CO_{eff}^{2013} che la medesima comporta, sia necessario correggere contestualmente il computo del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 2015, procedendo ad una riquantificazione dei costi operativi endogeni ($Opex_{end}$) come definiti al comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in conseguenza alle menzionate rettifiche, i valori del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - debbano essere rideterminati individuando i valori del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2014}$ e $\mathcal{G}_{medio}^{2015}$), come riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
- le determinazioni tariffarie in questione appaiono adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la

gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;

- per il gestore *SAL S.r.l.* sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, come indicati nella Tabella 3 dell'Allegato A e in particolare:
 - per l'anno 2012, sulla base dei valori risultanti a seguito delle rettifiche apportate alla valorizzazione della voce "IRAP";
 - per l'anno 2013, nel rispetto del limite alla variazione annuale di prezzo previsto dalla vigente regolazione (6,5%);
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall' Ufficio d'Ambito di Lodi - e tenendo conto delle rettifiche che occorre apportare agli stessi sulla base dei valori di cui al precedente alinea - sia opportuno esplicitare nella Tabella 4 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto dell'Ufficio d'Ambito di Lodi, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} , proposti dal medesimo Ente d'Ambito di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per la relativa gestione l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di approvare quali valori medi delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le annualità 2014 e 2015, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - i valori del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}_{medio}^{2014}$ e $\mathcal{G}_{medio}^{2015}$ indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di approvare ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per gli anni

- 2012 e 2013 riportati nella *Tabella 3* dell'*Allegato A* prevedendo, in particolare:
- di approvare, per l'anno 2012, il valore risultante a seguito delle rettifiche operate;
 - di non riconoscere, con riferimento all'anno 2013, il valore eccedente il limite di prezzo previsto dalla vigente regolazione, per le ragioni di cui in premessa;
5. di esplicitare nella *Tabella 4* dell'*Allegato A* la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'*Allegato A* della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
 6. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni